

**Relazione illustrativa degli amministratori sulle proposte all'ordine
del giorno ai sensi dell'art. 72 del Regolamento Emittenti n.
11971/1999**

Assemblea degli azionisti dei giorni 15 e 16 febbraio 2006

Convocazione dell'assemblea.

Gli azionisti di Partecipazioni Italiane S.p.A. sono convocati in assemblea in Milano, presso il Circolo della Stampa, Corso Venezia 16, nei giorni di:

mercoledì 15 febbraio 2006 alle ore 16 – in prima convocazione;

giovedì 16 febbraio 2006 alle ore 16 – in seconda convocazione.

Ordine del giorno.

Parte ordinaria

1. Attribuzione del compenso agli Amministratori ai sensi dell'art. 12 dello Statuto sociale;
2. Autorizzazione alla sottoscrizione di una polizza assicurativa di responsabilità patrimoniale per Amministratori e Dirigenti;
3. Assunzione, da parte della Società, del debito per eventuali sanzioni amministrative per le violazioni di norme tributarie, ai sensi dell'art. 11, comma 6°, del D.Lgs. n. 472/1997.

Parte straordinaria

1. Trasferimento della sede legale in altro comune del territorio nazionale;
2. Sostituzione e/o rinnovazione delle delibere assunte dall'assemblea straordinaria dei soci in data 20.11.2002, in data 24.1.2004 e in data 1.2.2005 per il ripianamento delle perdite rispettivamente al 30.9.2002, al 30.9.2003 e al 30.11.2004 mediante l'utilizzo di riserve e la riduzione del capitale sociale attraverso la riduzione del valore nominale delle azioni ordinarie e delle azioni di risparmio; copertura delle perdite originariamente ripianate attraverso la riduzione del valore nominale delle azioni di risparmio mediante utilizzo di versamento in conto ripianamento perdite; conseguente ripristino del valore nominale delle azioni di risparmio; assunzione delle delibere di raggruppamento o frazionamento delle azioni volte ad assicurare la parità del valore nominale delle azioni, e modifica dell'art. 5 dello Statuto in relazione all'indicazione dell'ammontare del capitale sociale, del numero di azioni e del loro valore nominale;

3. Modificazione dell'art. 5 dello Statuto con l'indicazione delle modalità di comunicazione al rappresentante comune degli azionisti di risparmio dell'informativa di cui all'art. 147, ult. comma, D. lgs. 58/98;
4. Modificazione dell'art. 19 dello Statuto con la previsione del privilegio della postergazione nella partecipazione alle perdite delle azioni di risparmio; modificazione e/o correzione dell'art. 19 dello Statuto nella parte relativa all'indicazione delle percentuali di privilegio nella distribuzione di dividendi a favore degli azionisti di risparmio, visto quanto deliberato dall'assemblea straordinaria del 13 dicembre 2001;
5. Modificazione dell'art. dell'art. 6 dello Statuto, con l'eliminazione dell'attuale secondo comma in conseguenza dell'intervenuta scadenza dei *warrants* precedentemente emessi dalla Società;
6. Modificazione dell'art. 13 dello Statuto con l'introduzione della possibilità di riunioni del Consiglio di Amministrazione anche in teleconferenza.

* * *

Signori azionisti,

la presente relazione è finalizzata ad illustrare e motivare le proposte di modificazione di alcune disposizioni dello statuto sociale (lo “**Statuto**”), oggetto della convocanda assemblea di Partecipazioni Italiane S.p.A. (“**Partecipazioni Italiane**” o la “**Società**”). Sottoponiamo alla Vostra approvazione, pertanto, le modifiche statutarie di seguito riportate, indicandone le motivazioni ed effettuando un raffronto, articolo per articolo, del testo attualmente vigente e di quello proposto, con l'illustrazione delle singole variazioni.

Al fine di facilitare l'individuazione di tali variazioni, Vi segnaliamo che, per ciascuna norma statutaria oggetto di proposte di modifica, si è proceduto come segue:

- (i) nella colonna di sinistra è riportato il testo vigente nel quale sono evidenziate con carattere barrato le parole di cui si propone la soppressione; mentre
- (ii) nella colonna di destra è riportato il testo proposto nel quale sono evidenziate con carattere grassetto le parole di cui si propone l'inserimento;
- (iii) gli articoli non menzionati sono invariati.

Proposta di cambiamento della sede sociale e conseguente modifica dell'articolo 3 dello Statuto.

Vi proponiamo in primo luogo di modificare l'art. 3 dello statuto della Società nella parte relativa alla indicazione della sede sociale, con spostamento della stessa da Pavia a Milano. Tale modificazione si rende necessaria, oltre che opportuna, in seguito al mutamento degli assetti proprietari intervenuti durante l'esercizio 2005 e alla modificazione della composizione dell'organo amministrativo della Società. L'adozione del nuovo testo di Statuto, con il conseguente spostamento della sede sociale a Milano, consentirà pertanto alla Società di essere maggiormente efficiente da un punto di vista organizzativo e operativo.

Si precisa in ogni caso che l'adozione di tale modificazione non legittimerà i soci ad esercitare il diritto di recesso, ai sensi dell'art. 2437 cod. civ., trattandosi di uno spostamento della sede sociale effettuato all'interno del territorio nazionale.

Si riportano qui di seguito i due testi di statuto a confronto:

| Articolo 3 | Articolo 3 |
|---|---|
| La società ha sede in _____ | La società ha sede in Milano . |
| L'assemblea potrà istituire, trasferire o sopprimere, in Italia ed all'estero, sedi secondarie, filiali e succursali. | L'assemblea potrà istituire, trasferire o sopprimere, in Italia ed all'estero, sedi secondarie, filiali e succursali. |
| Il Consiglio di Amministrazione potrà istituire, trasferire e sopprimere, in Italia ed all'estero, stabilimenti, uffici amministrativi e tecnici, rappresentanze, agenzie e dipendenze. | Il Consiglio di Amministrazione potrà istituire, trasferire e sopprimere, in Italia ed all'estero, stabilimenti, uffici amministrativi e tecnici, rappresentanze, agenzie e dipendenze. |

Eliminato: Pavia

Proposta di sostituire e/o rinnovare le deliberazioni assunte, in sede straordinaria, dall'assemblea di Partecipazione Italiane in data 20 novembre 2002, 24 gennaio 2004 e 1 febbraio 2005, con conseguente modificazione dell'articolo 5 dello Statuto.

Con riferimento al secondo punto all'ordine del giorno della parte straordinaria si premette che - con sentenze pubblicate rispettivamente in data 29 ottobre e 8 novembre 2005 - il Tribunale di Pavia, accogliendo le domande proposte dal rappresentante comune degli azionisti di risparmio, ha annullato le deliberazioni assunte dall'assemblea straordinaria della Società in data 20 novembre 2002 e del 24 gennaio 2004, nella parte in cui esse hanno rispettivamente disposto la copertura

delle perdite risultanti dalle situazioni patrimoniali al 30 settembre 2002 e al 30 settembre 2003 (situazioni patrimoniali approvate in occasione delle predette assemblee della Società) anche mediante riduzione del valore nominale sia delle azioni ordinarie sia delle azioni di risparmio. Il vizio rilevato dal Tribunale di Pavia nelle delibere oggetto di impugnativa consiste, in particolare, nel fatto che, riducendo anche il valore nominale delle azioni di risparmio senza il preventivo integrale azzeramento delle azioni ordinarie, sarebbe stato leso il privilegio nella postergazione delle azioni di risparmio nelle perdite. Al riguardo il Tribunale di Pavia ha ritenuto sussistente tale privilegio a favore delle azioni di risparmio in considerazione del fatto che le azioni di risparmio ridotte nel loro valore nominale erano state emesse nel vigore della legge n. 216/1974, il cui articolo 15 prevedeva che *«La riduzione del capitale sociale per perdite non importa riduzione del valore nominale delle azioni di risparmio se non per la parte della perdita che eccede il valore nominale complessivo delle altre azioni»*. Di conseguenza, secondo il Tribunale di Pavia, indipendentemente dal fatto che la menzione di tale privilegio non fosse espressamente richiamata nello Statuto della Società, la disciplina in materia di azioni di risparmio doveva ritenersi comunque integrata dalla previsione di cui al richiamato art. 15 della legge n. 216/1974, e ciò in virtù del principio generale di cui all'art. 1374 c.c., in base al quale il contratto obbliga le parti non solo a quanto è previsto nello stesso, ma anche a tutte le conseguenze che ne derivano secondo la legge.

Si fa presente che, con le citate sentenze del Tribunale di Pavia, non sono state annullate le delibere di approvazione delle situazioni patrimoniali alla data del 30 settembre 2002 e alla data del 30 novembre 2003 assunte dalle stesse assemblee tenutesi in data 20 novembre 2002 e in data 24 gennaio 2004, e dalle quali emergevano le perdite coperte con le modalità di cui alle delibere annullate.

In particolare, con la deliberazione assunta dall'assemblea straordinaria del 20 novembre 2002, e annullata dal Tribunale di Pavia con la sentenza in data 29 ottobre 2004, è stata ripianata la perdita risultante dalla situazione patrimoniale alla data del 20 settembre 2002:

- (i) quanto a € 3.986.609,62 mediante utilizzo della riserva legale; e
- (ii) quanto a € 57.126.584,25 mediante abbattimento del capitale sociale da € 114.253.168,50 a € 57.126.584,25 con riduzione del valore nominale sia delle n. 228.056.337 azioni ordinarie, sia delle n. 450.000 azioni di risparmio in circolazione da € 0,50 a € 0,25.

Con la deliberazione assunta dall'assemblea straordinaria del 24 gennaio 2004, ed annullata dal Tribunale di Pavia con la sentenza in data 8 novembre 2004, è stata ripianata la perdita

risultante dalla situazione patrimoniale alla data del 30 settembre 2003, mediante abbattimento del capitale sociale da € 57.126.584,25 a € 20.565.570,33, con riduzione del valore nominale sia delle n. 228.056.337 azioni ordinarie, sia delle n. 450.000 azioni di risparmio in circolazione da € 0,25 a € 0,09.

Si fa inoltre presente che, con successiva deliberazione assunta in data 1° febbraio 2005 - la quale, peraltro, non ha costituito oggetto di impugnativa e/o annullamento - l'assemblea straordinaria della Società ha approvato una ulteriore operazione di ripianamento perdite mediante abbattimento del capitale sociale, con contestuale riduzione del valore nominale sia delle azioni ordinarie sia delle azioni di risparmio. In particolare, in detta assemblea è stata approvata la situazione patrimoniale al 30 novembre 2004 la quale evidenziava perdite che sono state contestualmente coperte: sino a € 11.033.470,25 come segue: (i) quanto a € 65.166,07 mediante utilizzo di riserve disponibili e (ii) quanto a € 10.968.304,18, mediante la riduzione del valore nominale sia delle n. 228.056.337 azioni ordinarie, sia delle n. 450.000 azioni di risparmio in circolazione da € 0,09 a € 0,042. L'assemblea ha altresì deliberato di rinviare a nuovo l'ulteriore perdita di € 57.304,04.

Con riferimento alle delibere del 20 novembre 2002 e del 24 gennaio 2004 annullate dal Tribunale di Pavia occorre precisare che, non essendo tali sentenze ancora passate in giudicato, l'annullamento di dette delibere non comporta gli effetti di cui all'art. 2377, comma 6, c.c..

Ciò posto, il Vostro Consiglio di Amministrazione ha ritenuto comunque opportuno convocare l'assemblea per sottoporre a Voi soci la proposta di assumere sin d'ora le deliberazioni occorrenti per porre in ogni caso rimedio alle conseguenze derivanti dalle intervenute pronunce del Tribunale di Pavia senza incorrere nell'alea connessa ai lunghi e complessi contenziosi che conseguirebbero nel caso in cui si chiedesse la riforma in appello di dette sentenze. Ed invero, con l'approvazione delle proposte di delibera di cui al punto 2 della parte straordinaria dell'ordine del giorno e di seguito meglio illustrate, le delibere ritenute viziate dal Tribunale di Pavia verrebbero sostituite e/o rinnovate con nuove delibere di ripianamento perdite assunte senza procedere alla riduzione del valore nominale delle azioni di risparmio, rispettando in tal modo il privilegio della postergazione nella partecipazione alle perdite riconosciuto dal Tribunale di Pavia agli azionisti di risparmio in forza di dette sentenze.

In tale prospettiva, il Consiglio di Amministrazione ha ritenuto opportuno procedere sottoponendo all'approvazione di questa assemblea la proposta di sostituire e/o rinnovare non

soltanto le delibere di ripianamento perdite del 20 novembre 2002 e del 24 gennaio 2004 annullate con le citate sentenze del Tribunale di Pavia, ma anche le delibere di ripianamento perdite assunte in data 1° febbraio 2005, e ciò in considerazione del fatto che, anche in tale ultimo caso, l'assemblea aveva proceduto alla riduzione del valore nominale delle azioni di risparmio prima che fosse stato interamente azzerato il valore nominale delle azioni ordinarie.

In particolare la soluzione sottoposta all'approvazione di questa assemblea è volta a consentire il ripristino dell'originario valore nominale delle azioni di risparmio con la contestuale copertura delle perdite all'epoca ripianate con la riduzione di detto valore attraverso l'utilizzo di un apposito versamento da effettuarsi da parte degli azionisti ordinari della Società in conto copertura perdite.

Al riguardo si informa che il Consiglio di Amministrazione ha richiesto a Banca Popolare Italiana s.c. a r.l., nella sua qualità di azionista di maggioranza, di rendersi disponibile ad effettuare un versamento in conto ripianamento perdite sino ad un importo complessivamente corrispondente alle perdite ripianate dalle assemblee del 20 novembre 2002, 24 gennaio 2004 e 1° febbraio 2005 mediante riduzione del valore nominale delle azioni di risparmio. Con lettera in data 9 gennaio 2006 la Banca Popolare Italiana s.c. a r.l. ha dato la propria disponibilità ad effettuare «...*pro-quota* detto versamento a fondo perduto, pari a complessivi € 210.00,00 circa», precisando peraltro che - nell'ipotesi in cui tutti o parte degli altri soci di Partecipazioni Italiane non dovessero effettuare detto versamento per la quota di rispettiva spettanza - essa eseguirà il versamento interamente, o per la parte residua necessaria ai fini del ripianamento delle perdite.

A fronte dell'ottenimento dell'impegno di Banca Popolare Italiana s.c. a r.l. al versamento di quanto necessario ai fini del ripristino del valore nominale delle azioni di risparmio, il Consiglio di Amministrazione ha quindi ritenuto di procedere alla convocazione dell'assemblea per l'assunzione di delibere di sostituzione e/o rinnovazione delle deliberazioni di ripianamento perdite assunte dall'assemblea rispettivamente in data 20 novembre 2002, 24 gennaio 2004 e 1 febbraio 2005, con la contestuale assunzione di nuove delibere (aventi effetto retroattivo dalla data delle rispettive delibere sostituite e/o rinnovate) di ripianamento delle perdite risultanti dalle situazioni patrimoniali già definitivamente approvate nelle predette assemblee, secondo i termini qui di seguito indicati:

(a) con riferimento alla deliberazione di ripianamento perdite del 20 novembre 2002, sostituzione e/o rinnovazione di detta delibera con una nuova delibera che ripiani la perdita

accertata come segue: *(i)* quanto ad € 3.986.609,62, tramite l'utilizzo della riserva legale risultante dalla situazione patrimoniale alla data del 30 settembre 2002; *(ii)* quanto ad € 57.014.084,25 tramite riduzione da € 0,50 a € 0,25 del valore nominale di tutte le n. 228.056.337 azioni ordinarie esistenti alla data del 20 novembre 2002, e *(iii)* quanto all'importo di € 112.500,00 tramite imputazione, sino a concorrenza, del/i versamento/i in conto ripianamento perdite effettuato/i dagli azionisti ordinari della Società;

(b) con riferimento alla deliberazione di ripianamento perdite del 24 gennaio 2004, sostituzione e/o rinnovazione di detta delibera con una nuova delibera che ripiani la perdita accertata come segue: *(i)* quanto ad € 36.489.013,92 tramite riduzione da € 0,25 a € 0,09 del valore nominale di tutte le n. 228.056.337 azioni ordinarie esistenti alla data del 24 gennaio 2004, e *(ii)* quanto all'importo di € 72.000 tramite imputazione, sino a concorrenza, del/i versamento/i in conto ripianamento perdite effettuato/i dagli azionisti ordinari della Società;

(c) con riferimento alla deliberazione di ripianamento perdite del 1° febbraio 2005, sostituzione e/o rinnovazione di detta delibera con una nuova delibera che ripiani la perdita accertata come segue: *(i)* quanto a € 65.166,07 tramite l'utilizzo di riserve disponibili; *(ii)* quanto a € 10.946.704,18 tramite riduzione da € 0,09 a € 0,042 del valore nominale di tutte le n. 228.056.337 azioni ordinarie esistenti alla data del 1° febbraio 2005, *(iii)* quanto a € 21.600,00 tramite imputazione, sino a concorrenza, del/i versamento/i in conto ripianamento perdite effettuato/i dagli azionisti ordinari della Società. Con rinvio a nuovo della residua perdita di € 57.304,04.

Se le deliberazioni sopra descritte saranno approvate, le citate delibere del 20 novembre 2002, 24 gennaio 2004 e 1° febbraio 2005 saranno pertanto sostituite e/o rinnovate anche in punto riduzione del valore nominale delle azioni risparmio, con il conseguente effetto del ripristino dell'originario valore nominale delle medesime.

Il ripristino dell'originario valore nominale delle azioni di risparmio renderà conseguentemente necessaria la modifica della clausola 5 dello Statuto nella parte relativa all'indicazione della cifra del capitale sociale, del numero di azioni e del loro valore nominale.

Ai fini di tale modifica occorre, peraltro, tener conto del fatto che, con deliberazione assunta dall'assemblea straordinaria della Società in data 22 marzo 2005, è stato deliberato l'accorpamento delle azioni (sia ordinarie sia di risparmio) nel rapporto di 1 azione ogni 4 azioni preesistenti. Per effetto di tali delibere di raggruppamento, pertanto, il valore nominale delle azioni

(sia ordinarie sia di risparmio) è passato da Euro 0,042 a Euro 0,168 e, conseguentemente, il numero totale delle azioni di risparmio è passato da 450.000 a 112.500.

In considerazione di quanto sopra, a fronte dell'intervenuto ripristino dell'originario valore nominale delle azioni di risparmio e considerando altresì l'intervenuto raggruppamento di tali azioni in rapporto di 4 a 1, il valore nominale delle attuali numero 112.500 azioni di risparmio dovrebbe essere portato a Euro 2,00.

Senonché, ove si procedesse alla mera ricostituzione dell'originario valore nominale delle azioni di risparmio, si determinerebbe la conseguenza di avere due categorie di azioni, ordinarie e risparmio, di valore nominale diverso, posto che le azioni ordinarie avrebbero un valore di € 0,168 e le azioni di risparmio un valore di € 2 ciascuna.

Pertanto, al fine di assicurare la parità del valore nominale delle azioni secondo il disposto dall'articolo 2348, comma 1° cod. civ., si propone a questa assemblea di deliberare contestualmente il frazionamento delle azioni di risparmio per portare il valore nominale delle stesse all'attuale valore nominale delle azioni ordinarie, ossia a € 0,168. Peraltro - poiché con il mero frazionamento delle n. 112.500 azioni di risparmio di € 2 ciascuna in azioni del valore nominale di € 0,168 ciascuna, non si avrebbe un numero pieno di azioni (1.339.285,714) - si propone di effettuare detto frazionamento nel rapporto di 1 a 12 - e quindi con emissione di n. 1.350.000 azioni di risparmio del valore nominale di € 0,168 - utilizzando, per il ridotto importo occorrente a coprire la differenza, pari a € 1.800,00, il versamento a fondo perduto effettuato dagli azionisti ordinari ai fini dell'assunzione delle delibere di sostituzione e/o rinnovazione delle deliberazioni in precedenza descritte..

Se tale deliberazione sarà approvata, il capitale sociale di € 185.276.510,832 sarà suddiviso in n. 1.101.486.374 azioni ordinarie del valore nominale di € 0,168 ciascuna e in n. 1.350.000 azioni di risparmio anch'esse del valore nominale € 0,168 cadauna.

Vi proponiamo, pertanto, di modificare l'attuale comma 1 dell'articolo 5 dello Statuto nei termini di seguito riportati nei due testi di statuto a confronto.

| Articolo 5 | Articolo 5 |
|--|---|
| Il capitale sociale sottoscritto e versato è di euro (centottantacinquemilionesessantottomilaseicento | Il capitale sociale sottoscritto e versato è di euro 185.276.510,832 (centottanta |

Eliminato: 185.068.610,832

| | |
|---|--|
| <p>dieci e ottocentotrentadue millesimi) diviso in numero azioni del valore nominale di euro 0,168 (euro zero e centosessantotto millesimi) ciascuna, ripartite in numero 1.101.486.374 (unmiliardo centounomilioni quattrocentottantaseimila trecentosettantaquattro) azioni ordinarie ed in numero azioni di risparmio, queste ultime fornite dei diritti previsti dagli articoli 19 e 21 dello statuto.</p> <p>Il capitale sociale potrà essere aumentato nei modi e nei termini di legge, anche mediante conferimento di beni in natura e di crediti.</p> <p>Le deliberazioni di emissione di nuove azioni di risparmio aventi le stesse caratteristiche di quelle già esistenti non richiedono l'approvazione da parte dell'Assemblea speciale di tale categoria.</p> <p>Le azioni di risparmio hanno i privilegi di cui ai successivi articoli 19 e 21. Il Consiglio di Amministrazione direttamente o tramite i suoi incaricati deve tempestivamente riferire al rappresentante comune degli azionisti di risparmio sulle operazioni di rilievo economico, finanziario e patrimoniale effettuate dalla società o dalle società controllate che possano influenzare l'andamento delle quotazioni delle azioni di risparmio.</p> <p>Il Consiglio di Amministrazione avrà la facoltà, a norma degli artt. 2443 e 2420-ter c.c., di aumentare in una o più volte il capitale sociale fino ad un ammontare di Euro 50.000.000 entro il periodo massimo di cinque anni dalla data del 13 dicembre 2001 e di emettere obbligazioni, anche convertibili o con warrants, fino allo stesso ammontare e per lo stesso periodo</p> | <p>cinquemilioni duecentosettantaseimila cinquecentodieci virgola ottocentotrentadue diviso in numero 1.102.836.374 (unmiliardo centoduemilioni ottocentotrentaseimila trecentosettantaquattro) azioni del valore nominale di euro 0,168 (euro zero e centosessantotto millesimi) ciascuna, ripartite in numero 1.101.486.374 (unmiliardo centounomilioni quattrocentottantaseimila trecentosettantaquattro) azioni ordinarie ed in numero 1.350.000 (unmilione trecentocinquantamila) azioni di risparmio, queste ultime fornite dei diritti previsti dagli articoli 19 e 21 dello statuto.</p> <p>Il capitale sociale potrà essere aumentato nei modi e nei termini di legge, anche mediante conferimento di beni in natura e di crediti.</p> <p>Le deliberazioni di emissione di nuove azioni di risparmio aventi le stesse caratteristiche di quelle già esistenti non richiedono l'approvazione da parte dell'Assemblea speciale di tale categoria.</p> <p>Le azioni di risparmio hanno i privilegi di cui ai successivi articoli 19 e 21. Il Consiglio di Amministrazione direttamente o tramite i suoi incaricati deve tempestivamente riferire al rappresentante comune degli azionisti di risparmio sulle operazioni di rilievo economico, finanziario e patrimoniale effettuate dalla società o dalle società controllate che possano influenzare l'andamento delle quotazioni delle azioni di risparmio.</p> <p>Il Consiglio di Amministrazione direttamente</p> |
|---|--|

Eliminato: 1.101.598.874 (unmiliardo centounomilioni cinquecentonovantottomila ottocentosettantaquattro)

Eliminato: 112.500 (centododicimilacinquecento)

| | |
|---|---|
| <p>massimo. La facoltà di aumento del capitale sociale da parte degli amministratori potrà essere esercitata anche con esclusione o limitazione del diritto di opzione, nel rispetto dei termini di cui sopra nei seguenti casi:</p> <ul style="list-style-type: none"> - aumenti di capitale riservati all'esercizio di warrants, opzioni o analoghi strumenti finanziari emessi dalla società o da società terze; - aumenti di capitale riservati al servizio della conversione di obbligazioni convertibili emesse o emittente da altre società; - aumenti riservati alla sottoscrizione da parte di terzi partners industriali; - aumenti riservati al mercato. <p>Salva l'applicazione dell'art. 2441, comma quinto e seguenti del Codice Civile, è ammessa la possibilità di aumentare il capitale sociale con esclusione del diritto di opzione nei limiti del dieci per cento del capitale preesistente ai sensi dell'art. 2441, comma quarto secondo periodo, del Codice Civile.</p> | <p>o tramite i suoi incaricati deve tempestivamente riferire al rappresentante comune degli azionisti di risparmio sulle operazioni di rilievo economico, finanziario e patrimoniale effettuate dalla società o dalle società controllate che possano influenzare l'andamento delle quotazioni delle azioni di risparmio.</p> <p>Il Consiglio di Amministrazione avrà la facoltà, a norma degli artt. 2443 e 2420-ter c.c., di aumentare in una o più volte il capitale sociale fino ad un ammontare di Euro 50.000.000 entro il periodo massimo di cinque anni dalla data del 13 dicembre 2001 e di emettere obbligazioni, anche convertibili o con warrants, fino allo stesso ammontare e per lo stesso periodo massimo. La facoltà di aumento del capitale sociale da parte degli amministratori potrà essere esercitata anche con esclusione o limitazione del diritto di opzione, nel rispetto dei termini di cui sopra nei seguenti casi:</p> <ul style="list-style-type: none"> - aumenti di capitale riservati all'esercizio di warrants, opzioni o analoghi strumenti finanziari emessi dalla società o da società terze; - aumenti di capitale riservati al servizio della conversione di obbligazioni convertibili emesse o emittente da altre società; - aumenti riservati alla sottoscrizione da parte di terzi partners industriali; - aumenti riservati al mercato. <p>Salva l'applicazione dell'art. 2441, comma quinto e seguenti del Codice Civile, è ammessa la possibilità di aumentare il capitale</p> |
|---|---|

| | |
|--|--|
| | sociale con esclusione del diritto di opzione nei limiti del dieci per cento del capitale preesistente ai sensi dell'art. 2441, comma quarto secondo periodo, del Codice Civile. |
|--|--|

Proposta di modificare l'art. 5 dello Statuto nella parte relativa alla informativa da comunicare al rappresentante degli azionisti di risparmio.

Le già citate sentenze del Tribunale di Pavia hanno rilevato che le delibere impugnate risultano viziate anche in ragione del fatto che sono state assunte «in base ad uno statuto che non prevede apposite modalità di informazione al rappresentante comune degli azionisti di risparmio sulle operazioni societarie che possano influenzare l'andamento delle quotazioni delle azioni di categoria».

Sempre nell'ottica di adeguamento a quanto disposto nelle sentenze, si ritiene pertanto opportuno proporre la modifica del comma 4 della clausola 5 dello Statuto, inserendo la precisazione per cui tale informativa sarà oggetto di comunicazione da parte della Società al rappresentante comune degli azionisti di risparmio secondo le modalità e i termini previsti per le comunicazioni al mercato.

Vi proponiamo qui di seguito i due testi del solo comma 4 della clausola 5 dello Statuto a confronto.

| Articolo 5 | Articolo 5 |
|--|---|
| (omissis...) Le azioni di risparmio hanno i privilegi di cui ai successivi articoli 19 e 21.▼ (omissis...) | (omissis...) Le azioni di risparmio hanno i privilegi di cui ai successivi articoli 19 e 21. Nei tempi e nei modi previsti per l'informativa al mercato, il rappresentante comune degli azionisti di risparmio viene informato dal Consiglio di Amministrazione o dalle persone all'uopo delegate sulle operazioni societarie che possano influenzare l'andamento delle quotazioni delle azioni |

Eliminato: Il Consiglio di Amministrazione direttamente o tramite i suoi incaricati deve tempestivamente riferire al rappresentante comune degli azionisti di risparmio sulle operazioni di rilievo economico, finanziario e patrimoniale effettuate dalla società o dalle società controllate che possano influenzare l'andamento delle quotazioni delle azioni di risparmio.

| | |
|--|--|
| | della categoria. <i>(omissis...)</i> |
|--|--|

Proposta di modificare l'art. 19 dello Statuto.

Il Consiglio di Amministrazione intende proporre la modificazione dell'articolo 19 dello Statuto, integrandolo anzitutto con una specifica previsione relativa al riconoscimento, per le sole azioni di risparmio, del privilegio alla postergazione nel caso di riduzione del capitale per perdite.

Tale proposta di modificazione è in linea con il principio affermato dalle sentenze del Tribunale di Pavia, nonché è coerente con, e si fonda sulle medesime motivazioni della, proposta di cui al secondo punto della parte straordinaria dell'ordine del giorno, relativo all'assunzione delle delibere volte alla sostituzione e/o rinnovazione delle precedenti delibere di ripianamento perdite mediante riduzione del valore nominale delle azioni di risparmio e, quindi, al ripristino dell'originario valore nominale delle medesime. Si ricorda, infatti, che le delibere di ripianamento perdite assunte dall'assemblea dei soci del 20 novembre 2002 e 24 gennaio 2004 sono state annullate dal Tribunale di Pavia proprio in ragione del fatto che, avendo l'assemblea ridotto anche il valore nominale delle azioni di risparmio senza che fosse stato prima interamente azzerato quello delle azioni ordinarie, sarebbe stato violato il privilegio delle azioni di risparmio nella postergazione delle perdite spettante a dette azioni ai sensi del combinato disposto degli art. 15 della L. 216/1974 e 1374 c.c., ancorché non espressamente previsto nel testo dello Statuto Sociale.

Inoltre Il Consiglio di Amministrazione intende proporre la modificazione dell'articolo 19 dello Statuto nella parte relativa alla indicazione della misura percentuale dei privilegi attribuiti agli azionisti di risparmio in sede di ripartizione dei dividendi, e ciò anche al fine di porre rimedio a errori rilevati nell'attuale testo statutario. Al riguardo si evidenzia che, con deliberazione del 13 dicembre 2001, l'assemblea straordinaria della Società ha deliberato di modificare il comma 3° dell'articolo 19 dell'attuale testo di Statuto disponendo, tra l'altro, che (i) gli utili che residuino dopo l'assegnazione alle azioni di risparmio del dividendo privilegiato di cui al precedente comma 2°, siano ripartiti in modo tale che alle stesse azioni di risparmio sia attribuito un dividendo maggiorato rispetto a quello delle azioni ordinarie in misura pari al 4,2% del valore nominale e (ii) per l'ipotesi di esclusione dalle negoziazioni delle azioni ordinarie e/o delle azioni di risparmio, la maggiorazione del dividendo spettante agli azionisti di risparmio rispetto a quello delle azioni ordinarie sia pari al 6%.

Tuttavia, nel testo di statuto allegato al verbale della delibera straordinaria con la quale erano state introdotte tali modifiche le percentuali di cui sopra sono state erroneamente riportate, in quanto (i) rispetto alla prima fattispecie considerata (i.e. distribuzione a favore delle azioni di risparmio di un dividendo maggiorato rispetto al dividendo privilegiato già stabilito a favore delle stesse azioni di risparmio) la percentuale deliberata del 4,2% è stata invece per errore sostituita con l'indicazione della percentuale del 6%, mentre (ii) rispetto alla seconda fattispecie considerata (i.e. distribuzione a favore delle azioni di risparmio di un dividendo maggiorato rispetto al dividendo privilegiato già stabilito a favore delle stesse azioni di risparmio, spettante in caso di esclusione dalle negoziazioni delle azioni ordinarie e/o delle azioni di risparmio) la percentuale deliberata del 6% è stata invece per errore sostituita con l'indicazione della percentuale del 4,5%.

Pertanto, anche in considerazione degli errori rilevati, si propone a questa assemblea di rimediare mediante l'approvazione di una delibera che preveda che (i) gli utili che residuino dopo l'assegnazione alle azioni di risparmio del dividendo privilegiato di cui al precedente comma 2°, siano ripartiti in modo tale che alle stesse azioni di risparmio sia attribuito un dividendo maggiorato rispetto a quello delle azioni ordinarie in misura pari al 4,5% del valore nominale e (ii) per l'ipotesi di esclusione dalle negoziazioni delle azioni ordinarie e/o delle azioni di risparmio, la maggiorazione del dividendo spettante agli azionisti di risparmio rispetto a quello delle azioni ordinarie sia pari al 6%.

Si propongono qui di seguito i due testi di statuto a confronto.

| Articolo 19 | Articolo 19 |
|--|--|
| <p>Gli esercizi sociale si chiudono al 31 dicembre di ogni anno.</p> <p>Gli utili netti risultanti dal bilancio regolarmente approvato, dedotta la quota di riserva legale fino a che questa abbia raggiunto il quinto del capitale sociale, devono essere distribuiti alle azioni di risparmio fino alla concorrenza del 10% (dieci per cento) del valore nominale della azioni o non sia stato assegnato alcun dividendo, la differenza è computata in aumento del dividendo privilegiato dei due esercizi successivi.</p> | <p>Gli esercizi sociale si chiudono al 31 dicembre di ogni anno.</p> <p>Gli utili netti risultanti dal bilancio regolarmente approvato, dedotta la quota di riserva legale fino a che questa abbia raggiunto il quinto del capitale sociale, devono essere distribuiti alle azioni di risparmio fino alla concorrenza del 10% (dieci per cento) del valore nominale della azioni o non sia stato assegnato alcun dividendo, la differenza è computata in aumento del dividendo privilegiato dei due esercizi successivi.</p> |

| | | |
|---|---|--|
| <p>Gli utili netti che residuano dopo l'assegnazione alle azioni di risparmio del dividendo privilegiato stabilito nel comma, di cui l'Assemblea delibera la distribuzione, sono ripartiti tra tutte le azioni in modo che alle azioni di risparmio spetti un dividendo complessivo maggiorato rispetto a quello delle azioni ordinarie in misura o pari al del del valore nominale dell'azione.</p> | <p>Gli utili netti che residuano dopo l'assegnazione alle azioni di risparmio del dividendo privilegiato stabilito nel secondo comma, di cui l'Assemblea delibera la distribuzione, sono ripartiti tra tutte le azioni in modo che alle azioni di risparmio spetti un dividendo complessivo maggiorato rispetto a quello delle azioni ordinarie in misura o pari al</p> | <p>Eliminato: primo</p> |
| <p>In caso di delisting delle azioni ordinarie e/o delle azioni di risparmio, la società si impegna a riconoscere alle azioni di risparmio non convertibili un dividendo pari all'11% (undici per cento) del valore nominale. Qualora la società corrispondesse il dividendo anche alle azioni ordinarie, quello riconosciuto alle azioni di risparmio dovrà essere maggiorato, rispetto a quello delle azioni ordinarie, in misura pari al</p> | <p>4,5% (quattro virgola cinque per cento) del valore nominale dell'azione. In caso di delisting delle azioni ordinarie e/o delle azioni di risparmio, la società si impegna a riconoscere alle azioni di risparmio non convertibili un dividendo pari all'11% (undici per cento) del valore nominale. Qualora la società corrispondesse il dividendo anche alle azioni ordinarie, quello riconosciuto alle azioni di risparmio dovrà essere maggiorato, rispetto a quello delle azioni ordinarie, in misura pari al</p> | <p>Eliminato: 6% (sei per cento)</p> <p>Formattato: Tipo di carattere:Grassetto</p> <p>Eliminato: ¶</p> |
| <p>per cento) del valore nominale dell'azione.</p> | <p>6% (sei per cento) del valore nominale dell'azione.</p> <p>La riduzione del capitale sociale per perdite non importa riduzione del valore nominale delle azioni di risparmio se non per la parte della perdita che eccede il valore nominale complessivo delle altre azioni.</p> | <p>Eliminato: 4,5% (quattro virgola cinque)</p> <p>Formattato: Tipo di carattere:Garamond, 12 pt, Colore carattere: Automatico</p> <p>Formattato: Tipo di carattere:Garamond, 12 pt</p> <p>Formattato: Tipo di carattere:Grassetto</p> |

Proposta di modificare l'articolo 6 dello Statuto.

Si propone di modificare il 2° capoverso dell'articolo 6 dello Statuto nella parte in cui disciplina il rapporto di cambio per l'esercizio dei *warrants*, eliminando il riferimento ai *warrants* in circolazione. Tale modificazione si rende necessaria alla luce del fatto che gli *warrants* precedentemente emessi dalla Società sono scaduti, per cui non vi sono *warrants* tuttora in circolazione.

Si propongono qui di seguito i due testi di Statuto a confronto.

| Articolo 6 | Articolo 6 |
|--|--|
| Le azioni sono nominative od al portatore in relazione alle norme vigenti in materia. Ogni azione dà diritto ad un voto. | Le azioni sono nominative od al portatore in relazione alle norme vigenti in materia. Ogni azione dà diritto ad un voto. |

Eliminato: I warrants tuttora in circolazione daranno diritto, fino al termine di scadenza, alla sottoscrizione di una azione per ogni warrant posseduto

Proposta di modificare l'articolo 13 dello Statuto.

Vi proponiamo, infine, di modificare l'articolo 13 dello Statuto in quanto, nella sua attuale versione, non prevede la possibilità che le riunioni del Consiglio di Amministrazione siano tenute in teleconferenza, oltre che in videoconferenza. Tale modificazione si rende opportuna al fine di semplificare e velocizzare ulteriormente le modalità di comunicazione e di riunione collegiale del Consiglio di Amministrazione.

Nel formulare la nuova clausola dello Statuto si ritiene opportuno tenere conto delle condizioni indicate dalle «Massime» del Consiglio Notarile di Milano.

Si propongono qui di seguito i due testi di Statuto a confronto.

| Articolo 13 | Articolo 13 |
|---|---|
| Il Consiglio è convocato dal Presidente, o da chi ne fa le veci, presso la Sede sociale o altrove, in Italia od all'estero, con lettera raccomandata spedita almeno tre giorni prima al domicilio di ciascun Amministratore e Sindaco effettivo. In caso di urgenza il Consiglio è convocato, sempre dal Presidente o da chi ne fa le veci, con telegramma spedito almeno 24 ore prima al domicilio di ciascun Amministratore o Sindaco effettivo. Saranno tuttavia valide, anche se non convocate con le formalità di cui sopra, le riunioni del | Il Consiglio è convocato dal Presidente, o da chi ne fa le veci, presso la Sede sociale o altrove, in Italia od all'estero, con lettera raccomandata spedita almeno tre giorni prima al domicilio di ciascun Amministratore e Sindaco effettivo. In caso di urgenza il Consiglio è convocato, sempre dal Presidente o da chi ne fa le veci, con telegramma spedito almeno 24 ore prima al domicilio di ciascun Amministratore o Sindaco effettivo. Saranno tuttavia valide, anche se non convocate con le formalità di cui sopra, le riunioni del |

| | |
|--|---|
| <p>Consiglio di Amministrazione qualora siano presenti tutti i Consiglieri di Amministrazione e tutti i Sindaci effettivi.</p> <p>Le riunioni del Consiglio di Amministrazione potranno essere tenute in videoconferenza, purché:</p> <ul style="list-style-type: none"> - venga indicato un luogo riunione, nel quale siano presenti almeno il Presidente ed il Segretario; - sia consentita l'esatta identificazione delle persone legittimate a presenziare dagli altri capi del video; - sia garantita la possibilità di ciascuno di intervenire oralmente su tutti gli argomenti, di poter visionare e ricevere documentazione e di poterne trasmettere. | <p>Consiglio di Amministrazione qualora siano presenti tutti i Consiglieri di Amministrazione e tutti i Sindaci effettivi.</p> <p>Le riunioni del Consiglio di Amministrazione potranno essere tenute in videoconferenza oppure in teleconferenza, purché:</p> <ul style="list-style-type: none"> - venga indicato un luogo riunione, nel quale siano presenti almeno il Presidente ed il Segretario; - sia consentita l'esatta identificazione delle persone legittimate a presenziare dagli altri capi del video; - sia garantita la possibilità di ciascuno di intervenire oralmente su tutti gli argomenti, di poter visionare e ricevere documentazione e di poterne trasmettere; - sia consentita la ricezione, trasmissione e visione dei documenti. <p>Sussistendo queste condizioni la riunione di considera tenuta nel luogo in cui si trovano il presidente ed il segretario.</p> |
|--|---|